

Secondo la Corte di giustizia UE, il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.

[Corte di giustizia UE, ordinanza, 1 marzo 2022, C-608/20, C-611/20, C-595/19, C-512/19, C-306/19, Milis ed altri](#)

### **Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti – Riduzione o rinvio nella corresponsione di incentivi già concessi**

*Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti (1).*

(1) I. – Con la pronuncia in rassegna la Corte di giustizia UE ha preso posizione sulle questioni pregiudiziali sollevate dal T.a.r. per il Lazio con diverse ordinanze ([T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 7 febbraio 2020, n. 1659](#), oggetto della [News US, n. 23 del 3 marzo 2020](#), nonché le coeve ordinanze 7 febbraio 2020, nn. [1662](#), [1664](#) e [1665](#); [T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanza 11 luglio 2019, n. 9169](#), oggetto della [News US n. 115 del 28 ottobre 2019](#); [T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanza 1° luglio 2019, n. 8512](#); [T.a.r. Lazio, sez. III-ter, 27 marzo 2019, n. 4054](#), oggetto della [News US, n. 43 del 15 aprile 2019](#); T.a.r. Lazio, sez. III-ter, 16 novembre 2018, n. 11124, alle quali si rinvia per ulteriori approfondimenti) ed ha ritenuto che il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.

II. – Il collegio, dopo aver descritto le vicende processuali e le argomentazioni delle parti e dei remittenti, ha osservato quanto segue:

a) la direttiva 2009/27/CE:

- a1) mira a stabilire un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, fissando in particolare obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da tali fonti sul consumo finale lordo di energia;

- a2) all'art. 3, par. 3, lett. a), prevede che gli Stati membri possano applicare regimi di sostegno al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai par. 1 e 2, del medesimo articolo, a termini dei quali, da un lato, ogni Stato membro provvede affinché la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2022 sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale, quale previsto dall'allegato I, parte A, di tale direttiva, e, dall'altro, gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia quantomeno uguale alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B, di detta direttiva;
- a3) al considerando 25 si prevede che gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile ed è essenziale che essi possano, per garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, controllare gli effetti e i costi dei loro regimi di sostegno in funzione del loro potenziale;
- b) come emerge dall'art. 3, par. 3, lett. a), della direttiva 2009/28 e, in particolare, dal termine "possono" gli Stati membri non sono affatto obbligati, al fine di promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ad adottare regimi di sostegno, godendo di un potere discrezionale quanto alle misure ritenute appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati dall'art. 3, par. 1 e 2, della direttiva. Tale potere implica che gli Stati sono liberi di adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno, purché tali obiettivi siano raggiunti;
- c) quando gli Stati membri adottano misure tramite le quali danno attuazione al diritto dell'Unione, essi sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, tra i quali figurano, in particolare, il principio della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;
- d) ne consegue che l'art. 3, par. 3, lett. a), della direttiva 2009/28 non osta a una normativa nazionale, quale l'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014, che modifica un regime di sostegno riducendo le tariffe e modifica le modalità di pagamento di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, purché tale normativa rispetti detti principi;
- e) il [d.lgs. n. 387 del 2003](#) attua la direttiva 2001/77 e il [d.lgs. n. 28 del 2011](#) traspone nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/28 che ha abrogato la prima direttiva, con la conseguenza che i citati decreti legislativi attuano il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51, par. 1, della Carta e in sede di trasposizione deve essere raggiunto il livello di protezione dei diritti fondamentali previsto dalla Carta, indipendentemente dal margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in occasione di detta trasposizione;
- f) l'art. 17, par. 1, della Carta prevede che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità e che nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. Inoltre, l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale;

- f1) la tutela attribuita da tale articolo non verte su semplici interessi od opportunità di carattere commerciale, il cui carattere aleatorio è inerente alla natura stessa delle attività economiche, ma su diritti aventi valore patrimoniale, da cui deriva, con riguardo all'ordinamento giuridico, una posizione acquisita che consente l'esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare;
- f2) occorre quindi valutare se le garanzie conferite all'art. 17, par. 1, della Carta si estendano agli incentivi alla produzione dell'energia fotovoltaica i cui importi non sono stati ancora erogati, ma che erano assegnati nell'ambito di un regime di sostegno esistente;
- f3) al riguardo, con riferimento al valore patrimoniale di tali incentivi, occorre considerare che la nozione di beni menzionata nell'art. 1, protocollo 1, della Cedu, possiede portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni tangibili e che anche taluni altri diritti e interessi che costituiscono elementi patrimoniali possono ritenersi diritti patrimoniali. Pertanto, a determinate condizioni, la nozione di beni può coprire i valori patrimoniali, compresi i crediti;
- f4) così la giurisprudenza ha già ritenuto che le convenzioni concluse dal GSE con i gestori di impianti fotovoltaici che si trovano in una situazione identica a quella in cui si trovano i ricorrenti nei procedimenti principali, in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003 nonché dell'art. 25, comma 10, del d.lgs. n. 28 del 2011, erano state concluse *ad hoc* e individualmente e che tali convenzioni indicavano le tariffe incentivanti specifiche e la durata della loro erogazione. Gli incentivi assegnati sulla base di tali disposizioni e confermati da dette convenzioni non costituivano semplici interessi o opportunità di carattere commerciale, ma avevano un valore patrimoniale;
- f5) al fine tuttavia di valutare se il diritto alla percezione degli incentivi possa rientrare nella tutela offerta dall'art. 17 della Carta occorre verificare se tale diritto costituisca una posizione acquisita;
- f6) secondo la giurisprudenza della Corte EDU un reddito futuro può essere considerato un bene che può godere della tutela dell'art. 17 della Carta solo se è stato già guadagnato, se è stato oggetto di un credito oppure in presenza di circostanze specifiche che possono fondare, in capo all'interessato, il legittimo affidamento di conseguire il valore patrimoniale;
- g) il principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone da un lato che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall'altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza;
- h) la possibilità di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nei cui confronti un'autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente e accorto sia in

grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali;

- i) *“Spetta al giudice del rinvio esaminare se una normativa nazionale come quella di cui ai procedimenti principali sia conforme a tali principi; la Corte, allorché statuisce su un rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE, è competente esclusivamente a fornire a detto giudice tutti gli elementi interpretativi rientranti nel diritto dell'Unione che possono consentirgli di valutare tale conformità. A tal fine, il giudice del rinvio può tener conto di tutti gli elementi rilevanti ricavabili dai termini, dalla finalità o dall'economia delle normative in questione”;*
- j) con riferimento al d.lgs. n. 387 del 2003, la Corte di giustizia UE (sez. V, 15 aprile 2021, *Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. [C-798/18](#) e [C-799/18](#)*, in *Foro it.*, 2022, IV, 159, con nota di PERRINO), ha già stabilito che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la formulazione stessa dell'articolo 7, comma 2, di tale decreto legislativo indica all'operatore economico prudente e accorto che gli incentivi in questione non erano garantiti a tutti gli operatori interessati per un periodo determinato, tenuto conto, in particolare, del riferimento a un importo decrescente delle tariffe incentivanti nonché alla durata limitata dell'incentivo e della fissazione di un limite massimo di potenza elettrica cumulata ammissibile all'incentivo medesimo;
- k) la medesima constatazione è stata svolta anche con riferimento al d.lgs. n. 28 del 2011, art. 25, secondo cui l'incentivo alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è disciplinato da un decreto ministeriale che fissa un limite annuale della potenza elettrica cumulata di simili impianti ammissibili a beneficiare delle tariffe incentivanti e che prevede tali tariffe tenendo conto della riduzione del costo delle tecnologie e degli impianti nonché delle misure incentivanti applicate negli altri Stati membri e della natura del sito degli impianti;
- l) con riferimento alle convenzioni concluse con il GSE, la Corte di giustizia UE ha già avuto modo di evidenziare che:
  - 11) da un lato, le convenzioni concluse con i proprietari di impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012 si limitavano a prevedere le condizioni pratiche dell'erogazione degli incentivi, assegnati sotto forma di una precedente decisione amministrativa adottata dal GSE;
  - 12) dall'altro lato, per quanto riguarda gli incentivi per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, tali incentivi erano «assegnati», come risulta dalla formulazione dell'art. 24, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 28 del 2011, mediante contratti di diritto privato stipulati tra il GSE e i gestori degli impianti interessati, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - 13) pertanto, le convenzioni concluse tra i gestori di impianti fotovoltaici interessati e il GSE erano firmate sulla base di contratti-tipo, che esse non assegnavano, di per

sé, incentivi agli impianti stessi, ma fissavano unicamente le modalità della loro erogazione, e che, quanto meno per quel che riguarda le convenzioni concluse dopo il 31 dicembre 2012, il GSE si riservava il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di queste ultime a seguito di eventuali sviluppi normativi, come espressamente indicato in tali convenzioni. Detti elementi costituivano, quindi, un'indicazione sufficientemente chiara per gli operatori economici nel senso che gli incentivi in questione potevano essere modificati o soppressi;

- 14) le misure previste dall'art. 26, commi 2 e 3, [d.l. n. 91 del 2014](#) non incidono sugli incentivi già erogati, ma sono applicabili unicamente a decorrere dall'entrata in vigore di tale decreto e unicamente agli incentivi previsti, ma non ancora dovuti, con la conseguenza che tale misure non sono retroattive;
- 15) tali circostanze risultano dalla normativa nazionale, fatte salve le verifiche che spetta al giudice di rinvio effettuare, cosicché la loro applicazione era, in linea di principio, prevedibile. *“Pertanto, un operatore economico prudente e accorto non può far valere una lesione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento a causa delle modifiche apportate a tale normativa”*;
- m) *“Di conseguenza, si deve dichiarare che il diritto fatto valere dai gestori di impianti fotovoltaici interessati di beneficiare degli incentivi di cui ai procedimenti principali in modo immutato per l'intera durata delle convenzioni da essi concluse con il GSE non costituisce una posizione giuridica acquisita e non rientra nella tutela prevista all'articolo 17 della Carta, ragion per cui la modifica degli importi di tali incentivi o delle modalità della loro erogazione, effettuata da una disposizione nazionale quale l'articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, non può essere assimilata a un pregiudizio al diritto di proprietà come riconosciuto al suddetto articolo 17”*;
- n) sotto un diverso profilo, l'art. 16 della Carta stabilisce la libertà di impresa e prevede che essa sia riconosciuta conformemente al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni e prassi nazionali:
  - n1) secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela conferita da tale disposizione implica la libertà di esercitare un'attività economica e commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza. Si riferisce, in particolare, alla libera scelta della controparte economica nonché alla libertà di determinare il prezzo richiesto per una prestazione;
  - n2) le convenzioni concluse con i proprietari di impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 31.12.2012 prevedevano unicamente le condizioni pratiche per l'erogazione degli incentivi assegnati con decisioni amministrative precedenti e gli incentivi per gli impianti entrati in esercizio dopo tale data risultavano confermati da contratti-tipo conclusi tra il GSE e i gestori degli impianti interessati che fissavano unicamente le modalità di erogazione di tali incentivi;
  - n3) pertanto, i ricorrenti del procedimento principale non disponevano del potere negoziale in ordine al contenuto delle convenzioni stipulate con il GSE. Infatti, quando si tratta di un contratto-tipo redatto da una parte contrattuale, la libertà contrattuale della controparte consiste, in sostanza, nel decidere se accettare o

meno le condizioni del contratto stesso. Inoltre, almeno per le convenzioni concluse successivamente al 31 dicembre 2012, il GSE si riservava il diritto di modificare unilateralmente le condizioni delle medesime;

- n4) pertanto, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non si può ritenere che la normativa nazionale costituisca un'ingerenza nella libertà contrattuale delle parti delle convenzioni ai sensi dell'art. 16 della Carta;
- o) la libertà di impresa sancita nell'art. 16 comprende anche il diritto di ogni impresa di poter liberamente utilizzare nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, le risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui dispone:
  - o1) costituisce una restrizione di tale diritto l'obbligo di adottare misure che possono rappresentare, per un operatore economico, un costo notevole, avere un impatto considerevole sull'organizzazione delle sue attività o richiedere soluzioni tecniche difficili e complesse;
  - o2) tuttavia, la Corte ha già evidenziato che l'art. 26 d.l. n. 91 del 2014 non ha ristretto il diritto dei gestori degli impianti fotovoltaici interessati di utilizzare liberamente risorse di cui dispongono, dal momento che le tariffe incentivanti, quali assegnate dagli atti amministrativi e fissate nelle convenzioni concluse tra i gestori stessi e il GSE, non possono essere considerate risorse di tal genere, in quanto si tratta solo di incentivi previsti ma non ancora dovuti, e tali gestori non possono far valere un legittimo affidamento nel fatto che essi beneficeranno di tali incentivi in modo immutato;
  - o3) pertanto, tale disposizione non può essere considerata una violazione della libertà di impresa;
- p) con riferimento alla compatibilità dell'art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014 con l'art. 10 della Carta dell'energia:
  - p1) in base all'art. 216, par. 2, TFUE, tale Carta costituendo un accordo misto vincola le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;
  - p2) ai sensi dell'art. 10 della Carta dell'energia, ciascuna parte contraente incoraggia e crea, conformemente alle disposizioni della stessa, condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area;
  - p3) le condizioni stabilite nella citata disposizione devono essere assicurate agli investitori delle altre parti contraenti, ma, come già evidenziato dalla Corte di giustizia UE in altro precedente, non risulta che gli investitori interessati abbiano dimostrato di essere investitori delle altre parti contraenti ai sensi dell'art. 10 della Carta dell'energia o che essi abbiano dedotto una violazione di questo articolo in qualità di investitore. Di conseguenza, la disposizione in questione non risulta applicabile ai procedimenti principali;
- q) pertanto, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'articolo 3, par. 3, lett. a), della direttiva 2009/28 e gli art. 16 e 17 della Carta, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo

affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- r) nel senso che la disciplina nazionale di cui al quarto ([d.m. 5 maggio 2011](#)) e al quinto conto energia ([d.m. 5 luglio 2012](#)) nella parte in cui si prevede la riduzione, o persino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici non contrasti con il diritto eurounitario, alla luce dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento si veda [Corte di giustizia UE, 11 luglio 2019, C – 180/18, C – 286/18, Agreenergy s.r.l. e C – 287/18, Fusignano Due s.r.l.](#) (in *Foro it.*, 2019, IV, 522, nonché oggetto della [News US, n. 90 del 2 agosto 2019](#)). Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni del collegio: al § l), sulle modificazioni *in peius* al regime degli incentivi pubblici per la produzione di energia rinnovabile operate, a sua volta, dall'art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; al § m), sulla tutela dell'affidamento; al § n), in tema di successione nel tempo dei vari "conti energia"; al § o), in tema di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti qualificati come IAFR ("Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili"), mediante il meccanismo dei c.d. certificati verdi, ai sensi del già citato [d.m. 18 dicembre 2008](#); al § p), sugli sgravi fiscali per le imprese cc.dd. "a forte consumo di energia"; ai §§ q) ed r), sulla natura dei poteri esercitati dal GSE;
- s) sul tema si vedano:
  - s1) [Corte di giustizia UE, sez. V, 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 – C-799/18, Anie](#), cit., cui fa costante riferimento la sentenza in rassegna, resa su rinvio effettuato dalla citata [T.a.r. per il Lazio, sez. III ter, 20 novembre 2018, n. 11206](#) (analoga a 16 novembre 2018, n. 11124) oggetto della citata [News US, in data 3 dicembre 2018](#), secondo cui *"Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3, par. 3, lett. a), direttiva 2009/28/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, e gli art. 16 e 17 carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce dei principî della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti"*;

- s2) [Corte di giustizia UE, 11 luglio 2019, Agreenergy e Fusignano Due, C-180/18, C-286/18 e C-287/18](#) (in *Foro it.*, 2019, IV, 522), secondo cui *“Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’art. 3, par. 3, lett. a), dir. 2009/28/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle dir. 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, letto alla luce dei principî di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici”*;
- t) sulla libertà contrattuale di cui all’art. 16 della Carte da intendersi come libera scelta della controparte economica nonché come libertà di determinare il prezzo richiesto per una prestazione si veda [Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-277/16, Polkomtel](#) (in *Foro amm.*, 2017, 2359), secondo cui *“L’art. 8, par. 4, e l’art. 13 direttiva 2002/19/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), devono essere interpretati nel senso che, nel caso di imposizione da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione a un operatore, designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, dell’obbligo di orientare i suoi prezzi ai costi, tale autorità nazionale di regolamentazione può, al fine di promuovere l’efficienza economica e la concorrenza sostenibile, fissare i prezzi dei servizi oggetto di un simile obbligo al di sotto del livello dei costi sostenuti da tale operatore per fornirli, se tali costi sono superiori a quelli di un operatore efficiente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”*; *“L’art. 13, par. 3, direttiva 2002/19 deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato imposto ad un operatore l’obbligo di orientare i prezzi ai costi sulla base dell’art. 13, par. 1, medesima direttiva, si può imporre a tale operatore un obbligo di adeguare i prezzi prima o dopo che abbia iniziato ad applicarli”*;
- u) sulla libertà di impresa quale diritto di ogni impresa di poter liberamente utilizzare, nei limiti della responsabilità per le proprie azioni, le risorse economiche, tecniche e finanziarie di cui dispone si veda [Corte di giustizia UE, 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12](#) (in *Foro it.* 2014, IV, 363; *Dir. ed economia mezzi di comunicazione* 2014, fasc. 1, 183; *Giur. it.* 2014, 2754, con nota di SALVATO; *Annali it. dir. autore* 2014, 586), secondo cui *“L’art. 8, par. 3, della direttiva 2001/29/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’art. 3, par. 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’art. 8, par. 3, della direttiva 2001/29”*; *“I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei*

*titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare".*